



Tribunale Ordinario di Agrigento

Sezione Lavoro

N.R.G. 1803/2025

Il Giudice Pietro Mastroilli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa proposta da

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv.to

MINISTERI MARCO

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, rappresentato e difeso dal dott.

CONTI GIAMPIERO

resistente

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso del 14.5.2025 **[REDACTED]** ha esposto di essere docente inclusa nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di Agrigento (GPS), e nelle correlate Graduatorie di Istituto (GI), per le sedi scelte, valevoli per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, al fine del conferimento di nomine annuali (GPS).

Ha lamentato che, nell'attribuzione del punteggio attribuito per le GPS, non erano stati valutati, con riferimento agli specifici punti delle tabelle allegate all' O.M. 112/2022 e n.88 del 16 maggio 2024, i titoli conseguiti presso l'Accademia Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento, nello specifico:

-Master universitario di I livello: "DISCIPLINE ANTROPO PSICOPEDAGOGICHE, METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE NELLA SCUOLA, conseguito con impegno complessivo 1500 ore – 60 CFU) nell’A.A. 2018/2019;

- Master universitario di I livello “GLI ASPETTI PEDAGOGICI DELLE DISCIPLINE ARTISTICHE PER L’INSEGNAMENTO CURRICULARE E LE STRATEGIE DIDATTICHE DEI BES, conseguito con impegno complessivo 1500 ore – 60 CFU) nell’A.A. 2019/2020; (v. docc. 05), laddove la mancata valutazione di tali titoli aveva determinato una decurtazione del punteggio:

a. 2 punti in ADMM

b. 2 punti in A008

c. 2 punti in A016

d. 2 punti in A017;

Chiedeva quindi il riconoscimento dei titoli e la condanna dell’Amministrazione all’aggiornamento della graduatoria.

Si è costituito il Ministero dell’istruzione e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Agrigento a mezzo funzionario contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa, previa istruzione documentale, viene decisa all’esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.

Il ricorso è fondato.

Va premesso che gli allegati 3, 4, 7 dell’ O.M. n. 112/2022, distinguendo in base alla graduatoria di riferimento, al punto B12 prevedono l’attribuzione

di n. 6 punti per ciascun “Titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell’articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all’insegnamento in CLIL in un paese UE”;

mentre la tabella 4 al punto B15 prevede l’attribuzione di un punto per ciascun “*Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU e con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici*” (nello stesso senso v. gli allegati della citata O.M. n. 88 del 16.5.2024 al punto B22).

Ciò detto va ricostruito il quadro normativo di riferimento.

L’art. 3 della l. n. 508/1999 istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1, lettera d) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.

In particolare, l’art. 11, del d.P.R. n. 212/2005, prevede al comma 1:

fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’art. 2, co. 7, lettera g), della citata l. n. 508/1999, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;

comma 2: l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell’ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la

valutazione del sistema universitario, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico (co. 5).

Dunque l'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 212 del 2005, recante il regolamento per la disciplina degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, la cui emanazione è prevista dall'articolo 2 della legge n. 508 del 1999, di riordino della "Alta Formazione artistica e musicale" (cd. Istituti "AFAM"), stabilisce che, fino all'entrata in vigore del regolamento disciplinante le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione e il riequilibrio dell'offerta didattica, l'autorizzazione può essere conferita anche alle istituzioni non statali esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 508.

La nota del Segretariato Generale n. 1071 dell'1 febbraio 2021, fornisce, poi, indicazioni operative ai fini dell'attuazione dell'art. 11 D.P.R. 212/2005; in particolare al punto 6 "valutazione periodica" prevede che *"l'ANVUR provvede alla valutazione periodica in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 212/2005 e tenendo, altresì, conto di quanto previsto dagli Standard per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, successivamente alla conclusione del secondo anno e del quinto anno di attività, e in seguito, con cadenza quinquennale....Le istituzioni autorizzate comunicano e aggiornano annualmente al Ministero i dati relativi ai propri organi, al personale docente e tecnico amministrativo, agli studenti e agli interventi per il diritto allo studio, alla situazione economico finanziaria dell'ente,*

nonché gli ulteriori dati necessari ai fini della valutazione periodica da parte dell'ANVUR... La perdita di uno o più requisiti di cui all'art. 11 del D.P.R. n.212/2005 comporta la revoca delle autorizzazioni concesse, che viene disposta con D.M., sulla base del parere dell'ANVUR”.

Dunque, in base alla normativa vigente, le autorizzazioni a rilasciare i titoli di alta formazione sono concesse con decreto Ministeriale e sono soggette a periodica revisione, all'esito della quale può seguire, in mancanza del persistere dei requisiti richiesti, la revoca dell'autorizzazione.

L'Accademia di belle arti Michelangelo di Agrigento, con D.M. n. 78 del 31 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 212/2005, era stata autorizzata a rilasciare titoli aventi valore legale, con riferimento ai corsi triennali in Pittura (DAPL 01), Scultura (DAPL 02), Decorazione (DAPL 039) e Scenografia (DAPL05).

Si evince anche dal D.M. 175 del 2023 che l'Accademia Michelangelo veniva autorizzata, ai sensi dell'art. 11 d.P.R. 8.7.2005 n.212, con decorrenza dal 2017-2018, a rilasciare titoli accademici aventi pieno valore legale; ciò con riferimento ai corsi triennali di primo livello.

Successivamente il Ministero emanava il Decreto n. 175 del 20.3.2023, di revoca dell'autorizzazione relativa al triennio di primo livello, con la conseguenza che veniva meno il presupposto necessario per poter ottenere l'ampliamento dell'offerta formativa, come condivisibilmente osservato da Cons. di Stato, Sez. VII, n. 10065 del 2022.

Il suddetto decreto di revoca, tuttavia, fa salvo il riconoscimento legale dei titoli accademici di primo livello conseguiti “in data antecedente alla data del presente decreto, nonché i diplomi conseguiti dagli studenti iscritti ai

corsi di cui al comma 1 (ossia "Pittura", "Scultura", "Decorazione" e "Scenografia") alla medesima data, ai quali va assicurato la conclusione degli studi e l'acquisizione del relativo titolo secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato d.m. n. 78/2018".

Sul punto appare opportuno precisare, quanto alle obiezioni svolte dal Ministero in ordine alla valutazione degli specifici titoli di cui sopra (master universitari), che sino al D.M. 175/2023, l'Accademia, in quanto annoverata tra le AFAM riconosciute, è stata soggetto di per sé qualificato per la formazione del personale scolastico ai sensi dell'art.1 c. V della Direttiva Ministeriale 170/2016 secondo cui "Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b)".

Tale status ha consentito all'Accademia di poter rilasciare, per il periodo predetto, certificazioni linguistiche, certificazioni informatiche, corsi di perfezionamento di I livello, Master di I livello per la formazione del personale scolastico.

Pertanto, i titoli culturali e accademici rilasciati dall'Accademia a personale docente nel periodo in cui risultava AFAM legalmente riconosciuta, cioè dall'a.s. 2017/18 e sino al 20.3.23, possono essere valutati nelle graduatorie o nei concorsi relativi al personale scolastico, ove le tabelle prevedano la valutazione di titoli di I livello.

Nel caso di specie, i titoli posseduti da parte ricorrente (v. sopra) sono stati appunto conseguiti nell'intervallo temporale che va dall'a.s. 2017/18 sino al 20.3.23, con conseguente valutabilità ai fini delle graduatorie impugnate.

Compete pertanto all'istante la valutazione di ulteriori:

-2 punti per la classe di concorso ADMM, dichiarati nella domanda di ammissione del 08-06-2024 per il biennio 2024 – 2026, nella provincia di Agrigento e quindi al riconoscimento del punteggio integrale di n.198;

-di 2 punti per le classi di concorso A008 dichiarati nella domanda di ammissione del 08-06-2024 per il biennio 2024 – 2026, nella provincia di Agrigento e quindi al riconoscimento del punteggio integrale n. 148,50;

-di 2 punti per le classi di concorso A016 dichiarati nella domanda di ammissione del 08-06-2024 per il biennio 2024 – 2026, nella provincia di Agrigento e quindi al riconoscimento del punteggio integrale di n. 146,50;

-di 2 punti per le classi di concorso A017 dichiarati nella domanda di ammissione del 08-06-2024 per il biennio 2024 – 2026, nella provincia di Agrigento e quindi al riconoscimento del punteggio integrale di n. 149,50.

Le spese di lite sono compensate alla luce della complessità delle questioni affrontate, della stratificazione del quadro normativo di riferimento e della novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, accoglie il ricorso e per l'effetto:

dichiara che le certificazioni conseguite dalla parte ricorrente presso l'Accademia Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento sono valutabili ai fini

delle graduatorie G.P.S. per il biennio 2024 – 2026;

condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere alla parte ricorrente il punteggio integrale, come indicato in parte motiva, per titoli di carriera e culturali dichiarati nella domanda di ammissione alle G.P.S. per il biennio 2024 – 2026 nella provincia di Agrigento;

compensa le spese tra tutte le parti in causa.

Agrigento,03/06/2026

Il Giudice

Dott. Pietro Mastrorilli